



DOMENICA PIRILLI*

IL RAPPORTO TRA *BEST INTEREST(S) OF THE CHILD* E RESPONSABILITÀ GENITORIALE IN UNA PROSPETTIVA MULTILIVELLO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La responsabilità genitoriale. – 2.1 *Segue*: il diritto-dovere di educare. – 3. La centralità dell'interesse del minore. – 4. Corte europea dei diritti dell'uomo e *best interests of the child*. – 5. Il “corto circuito” tra esercizio della responsabilità genitoriale e tutela dell'interesse del minore: le ipotesi di decadenza e sospensione. – 6. Uno sguardo specifico alla tutela dei minori inseriti in contesti di criminalità organizzata. – 7. Interesse del minore e Tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia: qualche spunto di riflessione *de iure condendo*. – 8. Le liti transfrontaliere tra genitori ed il nuovo regolamento 2019/1111. – 9. Qualche breve osservazione di sintesi.

1. Premessa

La tematica relativa al rapporto tra responsabilità genitoriale e interesse del minore (*best interest(s) of the child*¹ nella versione angloamericana) si colloca nel più generale contesto delle trasformazioni che, nel tempo², hanno interessato il diritto di famiglia³ (e delle relative riforme⁴)⁵ e che, anche in ragione di una spinta propulsiva sovranazionale⁶, hanno visto sempre più al centro i “diritti dei figli”, in una prospettiva opportunamente definita paidocentrica⁷.

Che oggi il figlio possa considerarsi «nuovo protagonista del fenomeno-famiglia»⁸ non è da porre in discussione; alla pluralità dei modelli di convivenza si associa (e quasi si contrappone) un rafforzamento della posizione del figlio⁹, non più legittimo, naturale, incestuoso¹⁰... ma *semplicemente* Figlio¹¹: da una molteplicità di fatti deriva una unicità di effetti¹².

Come è noto, nel codice del '42 il minore era considerato destinatario di protezione, soggetto alla potestà dei propri genitori¹³. Nelle stesse norme costituzionali non è dato riscontrare un riferimento espresso alla tutela del minore, sebbene la stessa possa considerarsi inclusa nella trama

*Professore associato di Diritto privato nell'Università Mediterranea di Reggio Calabria

¹ La (differente) portata dell'espressione inglese emergerà nel contesto dei prossimi paragrafi.

delle disposizioni che attengono in primo luogo alla garanzia dei diritti fondamentali¹⁴ ma anche alla protezione e promozione della persona¹⁵.

L'esigenza della centralità del minore nella dimensione dei rapporti familiari comincia ad emergere alcuni decenni fa. A livello sovranazionale il processo prende l'avvio dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989¹⁶ e trova, nel contesto europeo, una ulteriore declinazione nella Carta di Nizza all'art. 24; segnatamente, il comma 2 dispone che «in tutti gli atti

² «Fondamentale è l'esigenza di verificare la congruità delle scelte normative con il quadro socio-economico e con il contesto culturale entro i quali si collocano i rapporti familiari» per U. SALANITRO, *Per una riflessione sistematica sul diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 566.

³ Trasformazioni che hanno condotto alla frantumazione della famiglia europea del secolo scorso per F.D. BUSNELLI – M. C. VITUCCI, *Frantumi europei di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 767 ss.

⁴ La prima grande riforma del diritto di famiglia è stata, come è noto, quella del 1975. Negli ultimi due decenni diverse riforme si sono susseguite: basti pensare alla legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, alla legge 54/2006 sull'affido condiviso, alla legge 55/2006 sul patto di famiglia che, pur novellando il libro delle successioni, ha offerto uno strumento all'imprenditore per gestire il passaggio generazionale della ricchezza, segnatamente di beni produttivi, all'interno della propria compagine familiare; ancora, alla legge 154/2013, della quale parleremo più diffusamente, che ha introdotto lo stato unico di filiazione, segnato il passaggio dalla potestà alla responsabilità genitoriale, disciplinato l'ascolto e tanto altro, alla legge 55/2015 sul divorzio breve, alla legge 76/2016 sulle unioni civili e convivenze. Nella maggior parte dei casi si è trattato di adeguare il dettato normativo al tipo di vita realmente già vissuto a livello sociale; in altri (il pensiero va in questa logica alla PMA e al divieto di maternità surrogata) del tentativo di dare regole abbastanza stringenti in un campo certamente molto delicato correndo inevitabilmente il rischio dell'elusione, soprattutto in ragione delle diverse normative adottate in altri Stati.

⁵ Cfr. A. M. BENEDETTI, *Troppe riforme per un diritto in crisi? La famiglia nell'età del pluralismo complesso*, in U. SALANITRO (a cura di), *Quale diritto di famiglia per la società del XXI secolo?*, Pisa, 2020, p. 389 ss.

⁶ F. D. BUSNELLI, *Il diritto della famiglia di fronte al problema della difficile integrazione delle fonti*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1447 ss.

⁷ M. SESTA, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia*, in *Fam. Dir.*, 2021, p. 763 ss.

⁸ L'espressione è di M. PARADISO, *Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1309. L'A. evidenzia che al rafforzamento del rapporto di filiazione quasi si contrappone un depotenziamento del rapporto di coppia «per la pluralità dei modelli di convivenza e l'ampio ruolo della libertà delle parti».

⁹ A. FEDERICO, *Forme giuridiche della filiazione e regole determinative della genitorialità*, in SALANITRO (a cura di), *Quale diritto di famiglia per la società del XXI secolo?*, cit., p. 312 osserva come «anche in ragione della nuova normativa, la filiazione sia divenuta uno degli elementi in cui rinviene significato e sintesi il nuovo sistema del diritto di famiglia».

¹⁰ G. FERRANDO, *Stato unico di figlio e varietà dei modelli familiari*, in *Fam. dir.*, 2015, p. 952 ss.

¹¹ Cfr. AMAGLIANI, *L'unicità dello stato giuridico di figlio*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 554 ss.

¹² A. GORASSINI, *La Famiglia vista dal Figlio*, in A. BUSACCA (a cura di), *La Famiglia all'imperfetto*, Napoli, 2016, p. 37.

¹³ L'articolo del codice civile abrogato che disciplinava la potestà genitoriale disponeva infatti che «Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili. Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio».

¹⁴ Basti richiamare, in questa logica, gli artt. 2 e 3 Cost.

¹⁵ Cfr. V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 405.

¹⁶ Il cui art. 3, comma 1 dispone che «in tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve sostituire oggetto di primaria considerazione».

relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente».

A livello interno sono diversi i riferimenti normativi in tema.

Si pensi, ad esempio, alla legge 184/1983 sull'adozione ove tale interesse è in un caso definito "superiore" (art. 32), in altro "preminente" (art. 57); o ancora all'art 317 bis c.c. che, nel disciplinare i rapporti tra ascendenti e nipoti minorenni, impone che i provvedimenti vengano adottati nell'esclusivo interesse dei secondi.

Il definitivo *imprimatur* si ha con la riforma del 2012/2013¹⁷ che, dando riscontro alle istanze ormai impostesi a livello sociale¹⁸, ha unificato lo *status* di figlio¹⁹, sancito il passaggio dalla potestà alla responsabilità genitoriale, modificato le norme sulla parentela, introdotto la c.d. "diseredazione del figlio"²⁰ e non solo. Si tratta di profili egualmente significativi che contribuiscono a delineare un nuovo assetto all'interno dei rapporti familiari ed a sancire la centralità dell'interesse del figlio. «Non si assiste solo ad un riposizionamento per cambio di prospettiva prevalente (*ma*) siamo in presenza di un cambio di paradigma»²¹.

In questa (nuova) dimensione, nella quale i diritti-doveri derivanti dal rapporto di filiazione vengono riassunti in quella situazione giuridica complessa che è la responsabilità genitoriale, assume rilevanza l'esigenza di dare un contenuto al *best interest of the child*, considerando che si tratta di uno degli ambiti nei quali la valutazione viene (inevitabilmente) operata caso per caso (sia pure sulla base di *best practices*) e si assiste fatalmente al passaggio dalla dimensione giuridica a quella giudiziaria²²: la partecipazione del giudice alla creazione della regola è sempre più attiva con le relative conseguenze in termini di certezza²³.

In questa logica appare imprescindibile il dialogo con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che, nell'ambito delle proprie competenze, ha fornito un significativo apporto soprattutto nell'individuare soluzioni di equilibrio tra gli interessi in gioco, pur accordando preminenza a quelli del minore.

¹⁷ Come è noto la riforma è stata attuata in due tempi: alla Legge 219/2012 è seguito e ha dato piena attuazione, non senza introdurre novità, il d.lgs 154/2013.

¹⁸ Per A. NICOLUSSI – A. RENDA, *Ragioni e implicazioni della "riforma" della filiazione*, in AA.VV., *La nuova disciplina della filiazione*, Rimini, 2014, p. 21 «si è cercato di garantire una più stretta aderenza della disciplina all'ηθος sociale, in conformità al postulato che l'ordinamento dei valori giuridici debba corrispondere all'importanza che essi rivestono nella vita sociale».

¹⁹ L'art. 315 c.c. sancisce *oggi* che «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».

²⁰ Cfr. M. GALLETI, *La violazione dei doveri genitoriali: la nuova stagione della diseredazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 739 ss.

²¹ A. GORASSINI, *cit.*, p. 38.

²² Sul rapporto tra attività delle Corti ed interesse del minore, cfr. C. GARLATTI, *Autorità giudiziaria e interesse superiore del minore*, in M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, Roma, 2021, p. 47 ss.

²³ Evidenzia L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 88 che «le decisioni in cui rileva l'interesse del minore sono proiettate nel domani e hanno carattere prognostico. Il giudice deve infatti scegliere la miglior soluzione per la vita futura di un determinato minore (...). Com'è ovvio, il grado di incertezza e opinabilità dei giudizi di questo genere è molto elevato, fondati come sono sul tentativo di prevedere l'evoluzione che in futuro avranno la vita del minore e quella dei suoi familiari».

2. La responsabilità genitoriale

Il tema della responsabilità genitoriale è certamente tra i più dibattuti nella dialettica dei rapporti interni alla famiglia. Come è noto il passaggio legislativo²⁴ dalla potestà alla responsabilità²⁵ viene sancito dalla riforma della filiazione del 2012/2013, ed è forse uno dei maggiori indici rilevatori di quel cambio di paradigma cui abbiamo brevemente accennato.

Nella prospettiva del codice del 1942²⁶ il figlio era sottoposto alla patria potestà sino al raggiungimento della maggiore età; il dato normativo rispecchiava ancora la struttura sociale del tempo: il padre interpretava e rappresentava gli interessi della propria famiglia. Con la riforma del 1975 la potestà da “patria” diviene genitoriale; viene riconosciuta pertanto parità ad entrambi i genitori nel delicato campo del rapporto con i propri figli²⁷.

Se la riforma del 1975 ha equiparato la posizione dei genitori rispetto all’esercizio della potestà nei confronti dei figli, ridimensionandone la portata nella misura in cui ha comunque previsto l’esigenza di tenere conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni dei figli stessi²⁸, quella del 2012/2013 ha attribuito loro la “responsabilità” di esercitare poteri e doveri a (quasi) esclusiva garanzia del raggiungimento di un fine: il *ben-essere* del figlio.

Alla modifica lessicale²⁹ (sembrerebbe corrispondere) uno spostamento del baricentro dai poteri ai doveri che incombono sui genitori. Le disposizioni relative alla responsabilità genitoriale ed al suo esercizio vanno infatti lette alla luce dei principi che hanno ispirato la riforma ed in

²⁴ Non va infatti dimenticato che la nozione di responsabilità genitoriale era già presente da tempo in fonti internazionali; basti pensare al regolamento 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, oggi sostituito dal regolamento 2019/1111 che entrerà in vigore nell’agosto del 2022, in relazione al quale v. *infra* par. 8.

²⁵ A livello europeo si segnala l’attività della Commissione sul diritto di famiglia, attiva da diversi lustri, rivolta ovviamente ai legislatori, tesa ad individuare principi comuni che possano consentire di armonizzare le normative. Cfr. K. BOELE-WOELKI, *Un modello europeo per l’armonizzazione della legge sulla responsabilità genitoriale*, in M. BIANCA (a cura di), cit., p. 11 ss.

²⁶ Sulla prospettiva di tutela del minore nel codice del ’42 cfr. E. LA ROSA, *Tutela dei minori e contesti familiari, Contributo allo studio per uno statuto dei diritti dei minori*, Milano, 2005, p. 35 ss.

²⁷ Sul tema cfr. V. CARBONE, *La diversa evoluzione della responsabilità genitoriale paterna e di quella materna*, in *Fam. dir.*, 2016, p. 209 ss.

²⁸ A. ARCERI, *La responsabilità genitoriale*, in A. ALBANESE (a cura di), *Le nuove famiglie*, Pisa, 2019, p. 583 ss.

²⁹ Cfr. A. LA TORRE, *Dizionario di pensieri intorno al diritto*, Milano, 2012, p. 228: «ai fini della ricostruzione semantica del termine “responsabilità”, il primo dato da porre in evidenza è che l’equivalente di tale sostantivo (in ipotesi: *responsabilitas*) non esiste nella lingua latina, né antica né medievale. Esiste la voce “*respondere*” (e derivati), di largo impiego, ma con una variegata gamma di significati il cui nucleo comune sembra indicare l’idea di una “risposta”, anche se in una pluralità di contesti che ne rivelano le differenti ed eterogenee applicazioni».

Sebbene la scelta del lessico non sia stata scevra da critica nella misura in cui per un verso non sarebbe corretto parlare di *esercizio* della responsabilità e, per l’altro, il termine responsabilità verrebbe usato in senso “atecnico”, purtuttavia non può non apprezzarsi la pregnanza valoriale della scelta operata dal legislatore della Riforma.

Per F. GIARDINA, *“Morte” della potestà e “capacità” del figlio*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1614: «L’abbandono del termine “potestà” e le questioni di lessico che lo accompagnano non sembrano, comunque, di primaria importanza. Assai più interessante è, per l’interprete, osservare la nuova distribuzione delle regole che disciplinano il rapporto tra genitori e figli all’interno del libro primo del codice civile».

particolare delle norme che sanciscono oggi i diritti e i doveri del figlio³⁰, il c.d. statuto dei diritti del figlio³¹.

L'art. 315 *bis* c.c. sancisce il diritto del figlio ad essere mantenuto, educato, istruito, assistito moralmente, di crescere in famiglia, di mantenere rapporti significativi con i parenti, di essere ascoltato (ovviamente in ragione dell'età e della capacità di discernimento) nelle procedure che lo riguardano.

L'art. 316 c.c., rubricato «Responsabilità genitoriale», «declina l'obbligo dei genitori rispetto ai figli per intero sul principio del diritto del figlio rispetto al genitore»³². La “vecchia” potestà viene sostituita formalmente dalla responsabilità ad opera del d.lgs. 154/2013³³, anche se tra le maglie della riforma è dato riscontrare qualche distonia. La legge 219/2012, nel delineare i criteri per il legislatore delegato, aveva espressamente definito la responsabilità genitoriale quale aspetto della potestà. Il legislatore del 2013 ha invece sostituito il termine “potestà” con “responsabilità”³⁴, anche se «il nuovo sintagma non sembra possa considerarsi sostitutivo e/o annichilente il pregresso concetto giuridico»³⁵.

Il tema della responsabilità genitoriale reca con sé notevoli implicazioni; appare opportuno in questa sede focalizzare l'attenzione su due profili che consentono di definire meglio l'ambito della ricerca:

1) la dimensione nella quale si è mosso il legislatore e che permea di sé le “nuove” norme sulla filiazione è una dimensione primariamente esistenziale. La Riforma, infatti, nel rafforzare la posizione del figlio, ha posto l'accento su una prospettiva più propriamente educativa

³⁰ Cfr. A. CIANCI, *La nozione di responsabilità genitoriale*, in C. M. BIANCA (a cura di), *La riforma della filiazione*, 2015, p. 585: «Emerge così una significativa simmetria tra diritti del figlio (art. 315 *bis* c.c.) e responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.). Il genitore ha il dovere di consentire al figlio di godere di tali diritti attraverso l'esercizio della responsabilità genitoriale; al contempo tali diritti costituiscono un limite espresso all'esplicazione dei poteri derivanti dalla responsabilità stessa, come ben si evince dalla medesima formulazione testuale in tema di rispetto delle “capacità”, delle “inclinazioni naturali” e delle “aspirazioni” del figlio, presente sia nella norma in tema di diritti del figlio (art. 315 *bis* c.c.), sia in quella sulla responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.)».

³¹ C. M. BIANCA, *La legge italiana conosce solo figli*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 3: «altro punto qualificante della Riforma della filiazione è la proclamazione dello statuto dei diritti del figlio. In questo statuto, oltre ai tradizionali diritti al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, sono stati enunciati il diritto del figlio all'assistenza morale, il diritto di crescere nella propria famiglia, il diritto di mantenere rapporti significativi con i parenti, nonché il diritto del figlio, che abbia compiuto dodici anni, e anche di età inferiore se capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le procedure che lo riguardano (art. 315 *bis* c.c. nuovo testo). Si tratta di diritti che avevano già trovato ingresso in leggi speciali ma che ora hanno una sistemazione unitaria ed una portata generale». Sullo statuto dei diritti del figlio e, più in generale, sulla mutata considerazione del rapporto tra genitori e figli introdotta dalla Riforma, F. ROMEO, *Genitori e figli nel quadro del pluralismo familiare*, Napoli, 2018, p. 85 ss.

³² A. GORASSINI, *La responsabilità genitoriale come contenuto della potestà*, in M. BIANCA (a cura di), *Filiazione, commento al decreto attuativo*, Milano, 2014, p. 91.

³³ Nella legge 219/2012 la nozione di potestà permaneva in alcune disposizioni; con il decreto delegato del 2013 si è provveduto alla sostituzione con il termine responsabilità.

³⁴ Per L. LENTI, *Diritto della Famiglia*, Milano, 2021, p. 286 «la vecchia potestà dei genitori, secondo la configurazione che ha avuto negli ultimi 40-50 anni, corrisponde in tutto e per tutto a ciò che oggi ha il nome di responsabilità».

³⁵ Ne consegue, plausibilmente, l'esigenza dogmatica di “considerare la responsabilità genitoriale come unico contenuto della potestà genitoriale”. A. GORASSINI, *ult. cit.*, p. 92 s.

G. DE CRISTOFARO, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di una innovazione discutibile*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, p. 782 ss., spec. p. 785 evidenzia come «la sostituzione della potestà genitoriale con la responsabilità non era né imposta né tantomeno autorizzata dalla legge delega».

e morale. Basti pensare al disposto del già richiamato art. 315 *bis* c.c. che sancisce il diritto del figlio ad essere assistito moralmente.

Sotto altro profilo assume particolare rilievo il diritto all'educazione³⁶, da valutare alla luce del nuovo contesto sociale e che sarebbe declinabile in termini di «diritto di ricevere l'insegnamento necessario per conseguire la piena maturità morale³⁷ e sociale»³⁸;

2) nell'esercizio della responsabilità genitoriale viene garantita la libertà di scelta (ovviamente purchè non si rilevino disfunzioni delle quali diremo in seguito) ai genitori che siano concordi e la possibilità di rivolgersi al giudice nel caso in cui non lo siano. In tale seconda ipotesi, le determinazioni suggerite si porranno in linea con l'esigenza di tutela del minore e l'unità della famiglia. Nella situazione estrema, di contrasto che persiste, dovrà essere il giudice ad assumere la decisione più idonea *nel caso concreto*, posto che l'interesse di vita da valutare non può che essere relativizzato e parametrato alle circostanze che ne consentono la realizzazione.

2.1 Segue: *il diritto-dovere di educare*

Terreno minato entro il quale difficilmente l'ordinamento può addentrarsi, il diritto-dovere dei genitori di educare, pur assumendo una rilevanza cruciale nella dinamica dei rapporti all'interno della famiglia e nella loro proiezione esterna, presenta contorni (inevitabilmente) incerti.

L'art. 30 Cost. qualifica quello di educare come diritto-dovere dei genitori, riconosciuto a garanzia dell'interesse dei minori, che ha delle inevitabili ripercussioni sociali in un contesto nel quale si è passati ad una concezione più personalistica del rapporto genitore/figlio e nel quale si assiste ad una accelerazione del processo di crescita e socializzazione³⁹.

La riforma del 1975 ha eliminato il riferimento all'educazione secondo la morale, quella della filiazione del 2012 ha legato il diritto-dovere di educare alla responsabilità genitoriale, delineandolo come parte (e nucleo essenziale) di essa. Basti pensare alle rilevanti conseguenze connesse con la sua violazione. Il riferimento è, in particolare, alle norme del codice civile che disciplinano le fattispecie di sospensione e decadenza dalla responsabilità genitoriale (artt. 330 e 333 c.c.)⁴⁰, nonché alle norme in tema di separazione (art. 151 c.c.) che annoverano tra i presupposti della stessa il grave pregiudizio all'educazione della prole.

³⁶ A. NICOLUSSI, *Il tempo e i tempi dell'educazione. Spunti introduttivi*, in *Ephemerides iuris canonici*, 2021, 61, n. 1, p. 69 ss.

³⁷ C. M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1 *La famiglia*, VI, Milano, 2017, p.367.

³⁸ Il profilo educativo assume peraltro una rilevanza ulteriore rispetto a quella propriamente privatistica, recando con sé inevitabili ripercussioni a livello di collettività.

³⁹ B. AGOSTINELLI, *L'educazione della prole tra antiche prerogative genitoriali e nuovo interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, p. 162. È un processo del quale sembra avere tenuto debitamente conto il legislatore della Riforma e che è alla base dell'impostazione sempre più puerocentrica.

⁴⁰ Sulle quali *infra*, par. 5.

Quanto al contenuto dell'obbligo di educare, condividendo l'assunto secondo il quale non sarebbe ammissibile un programma educativo eterodiretto, purtuttavia non può negarsi l'esigenza di definire delle coordinate cui agganciare l'esercizio della funzione educativa⁴¹.

Nel rapporto famiglia/Stato va certamente difesa l'autonomia della prima; se vi è, comprensibilmente, l'interesse dello Stato a che le famiglie educino secondo i valori espressi dal nostro ordinamento costituzionale, purtuttavia non può negarsi alla famiglia la libertà che si riconosce al singolo, con il limite, ovvio, dell'abuso. È, peraltro, da tenere in debito conto l'aumento delle famiglie i cui componenti sono portatori di tradizioni e costumi diversi⁴²; in tali casi non è infrequente che emergano differenze (e conflitti) con riferimento, ad esempio, al diverso grado di libertà concesso ai minori⁴³. Si tratta di casi in cui occorre trovare un equilibrio tra il margine di discrezionalità educativa da lasciare alle famiglie e l'esigenza che l'educazione dei minori ed i metodi adoperati non confliggano con il sistema di valori fondamentali che l'ordinamento non può non garantire⁴⁴.

⁴¹ Come vedremo con riferimento ai minori inseriti in contesti familiari di criminalità organizzata, nelle ipotesi-limite il ruolo del giurista appare (purtroppo) semplificato, anche se, pure in quel caso, non si tratta di sanzionare moralmente le scelte di vita dei genitori bensì di valutarne l'impatto sulla funzione educativa.

⁴² La diversità di tradizioni, di usi, acquista un rilievo fondamentale nell'ambito della famiglia per C. PANELLA, *Il riconoscimento della kafalah islamica nella giurisprudenza delle corti sovranazionali europee e nella giurisprudenza italiana*, in *Liber amicorum Angelo Davì, La vita giuridica internazionale nell'età della globalizzazione*, vol. I, Napoli, 2019, p. 573.

⁴³ Cfr. L. LENTI, *Diritto della famiglia*, Milano, 2021, p. 304.

⁴⁴ È ovvio che le valutazioni assumeranno tenore diverso in presenza di violazioni di legge e/o abusi, anche se (in ipotesi) considerati nella cultura d'origine di chi li pone in essere come strumenti educativi (magari correttivi). In altri casi, che esulano dallo specifico campo che ci occupa -pur essendo emblematici della necessità di trovare un punto di equilibrio culturale e giuridico, si pone diversamente il problema dell'efficacia di istituti stranieri nel nostro ordinamento. È il caso, ad esempio, della *kafalah*, istituto riconosciuto dalla già citata Convenzione di New York, fondato sul principio del Corano di assistenza a chi versa in situazioni di difficoltà -segnatamente gli orfani -ma che non può condurre all'adozione in virtù di un altro principio del Corano che riconosce solo quello biologico come legame atto ad instaurare un rapporto di filiazione. Cfr. C. PANELLA, cit., p. 576 ss. Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, chiarendo che il rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU non può essere interpretato come diritto all'adozione. Cfr. F. DI PIETRO, *La kafalah islamica e le sue applicazioni alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in questa *Rivista*, 2016, p. 91 ss., spec. 94 s.

Secondo C. PANELLA, cit., p. 583, la Corte, pur richiamando nelle varie sentenze il superiore interesse del minore, «non ha valutato la posizione dei minori nel contesto della società in cui vivono, non ha esaminato in modo approfondito la circostanza che essendo «stranieri» non possono partecipare ad alcune attività sociali della loro scuola (ad es. gite o gare sportive), non si è soffermata su alcuni diritti di cui i minori vengono privati in caso di perdita del *kafil* (assenza di diritti successori, ma molto più semplicemente perdita della casa di abitazione etc.), ma si è limitata ad alcune considerazioni di carattere «esclusivamente» economico e comunque contingenti». L.A. pone poi in evidenza la tematica relativa al rapporto tra *kafalah* e cittadinanza sostanziale «Pur comprendendo perfettamente le difficoltà ed i problemi riconducibili al riconoscimento della *kafalah* ai fini dell'adozione, per le sue conseguenze sugli *status* familiari dei singoli Stati, non si può non ricordare che, in anni più recenti, anche a causa del crescente aumento di ricorsi legati alla situazione degli immigrati, la Corte si è sempre più spesso pronunciata per un diritto ad una «cittadinanza sostanziale» di questi ultimi, soprattutto quando i legami con lo Stato di origine erano del tutto inesistenti. Probabilmente un simile atteggiamento nel caso della *kafalah*, avrebbe permesso una maggiore garanzia dei diritti di categorie» deboli come i minori.

Le prerogative genitoriali nel campo dell'educazione vanno necessariamente poste in relazione con le garanzie a tutela del minore⁴⁵; ed è proprio l'attenzione a tale rapporto che ha indotto parte della dottrina a delineare un "minimo etico"⁴⁶ educativo, una sorta di soglia minima al di sotto della quale non sarebbe dato scendere se non violando la stessa responsabilità genitoriale.

Al di sopra di tale soglia si porrebbe un margine discrezionale riconosciuto ai genitori ma pur sempre condizionato dal superiore interesse del minore.

Sarebbero individuabili pertanto due livelli:

1) un primo, caratterizzato da un nucleo essenziale di regole di civiltà sociale; una sorta di corredo valoriale di base che ciascun individuo dovrebbe ricevere nel contesto della propria famiglia. In questa dimensione non può non richiamarsi il disposto dell'art. 29 della già citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ove si evidenzia che la famiglia deve educare il minore a vivere nella società civile nel rispetto dei principi di pace, tolleranza, dignità, solidarietà⁴⁷. Nel contesto della nostra carta costituzionale il riferimento non può che andare, in primo luogo, agli artt. 2, 3, 30, 31.

2) un secondo, contraddistinto dalla dialettica tra responsabilità genitoriale ed interesse del minore nel quale emerge una discrezionalità, sia pure vincolata al *ben-essere* del minore stesso, quale parte (peraltro di primaria importanza) di un nucleo familiare⁴⁸, di una comunità, di uno Stato che lo pone sempre più al centro.

3. La centralità dell'interesse del minore

Che oggi il tema dell'interesse del minore (in prima approssimazione senza aggettivazioni) sia divenuto centrale non pare revocabile in dubbio. Si è trattato di un processo graduale che (sembra) avere trovato un pieno riconoscimento a livello normativo, nella già più volte citata riforma della filiazione.

A livello lessicale va rilevato come discutere di *inter-esse* significa inevitabilmente avere in mente una relazione; l'*inter-esse* indica lo stare dentro, il condividere, vedremo che valenza assume tale osservazione nella materia che ci occupa.

Un primo dato significativo riguarda la *sedes materiae*: la disciplina relativa allo stato unico di filiazione, ai diritti dei figli, alla responsabilità genitoriale, guadagna la collocazione che gli è

⁴⁵ Sul rapporto tra responsabilità genitoriale ed educazione, C. RUSCONI, *Educazione dei figli e responsabilità genitoriale. L'itinerario del diritto italiano*, in *Ephemerides iuris canonici*, 2021, 61, n. 1, p. 77 ss.

⁴⁶ B. AGOSTINELLI, cit., p. 176.

⁴⁷ Cfr. G. VANNONI, *L'interesse del minore ad un'educazione conforme ai valori fondativi della costituzione*, in *Consulta online*, 2/2017, p. 301.

⁴⁸ «la famiglia diventa luogo di privilegiata elezione dell'individuo, nella misura in cui lo pone (per la prima volta e in maniera del tutto peculiare) in rapporto con gli altri (all'interno, per l'appunto, della cerchia familiare). Dal punto di vista sociologico la famiglia può infatti definirsi come piccolo gruppo, che deve inserirsi in un'altra comunità, quella sociale più completa, ossia la società civile e politica e ad essa appoggiarsi per ottenere ciò che le manca per il suo (imprescindibile) funzionamento», G. DI ROSA, *Relazioni familiari e sviluppo della persona*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, p. 644.

più consona piuttosto che essere attratta da (o persino inglobata in) quella del matrimonio⁴⁹. È però da segnalare come fosse proprio una disposizione relativa al rapporto con i figli in caso di separazione, l'art. 155 c.c., a delineare, dopo la riforma del 1975, l'esigenza di accordare preminenza al *best interest of the child*⁵⁰. Oggi, a seguito della riforma del 2013, è l'art. 337 *ter* c.c. a disciplinare, nel contesto dell'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento del matrimonio, i provvedimenti riguardanti i figli.

L'interesse del minore, variamente aggettivato ed etichettato⁵¹ necessita di concretizzazione, operazione non facile per gli interpreti.

La normativa per un verso, pur muovendosi nel solco di un intento paidocentrico, non può che guardare ai minori come categoria; per altro verso la giurisprudenza, pur attenta e sensibile, non può che valutare il caso concreto e (tentare di) predisporre il miglior assetto possibile per il futuro del minore, non sempre potendo incidere sul suo reale *ben-essere*⁵², pur perseguendo ovviamente la decisione “giusta”.

Da questo punto di vista l'aggettivazione “superiore”, dotata certamente di indubbia suggestione nella misura in cui sembra percorrere «trasversalmente tutto il diritto, senza eccezioni»⁵³, necessita di qualche riflessione.

La versione italiana – mutuata da quella francese della Convenzione ONU – è intesa, nei fatti, come superlativo assoluto. Nel testo inglese si fa diversamente riferimento al *best interest(s)*, la cui traduzione – migliore – non sarebbe chiaramente sovrapponibile a “superiore”⁵⁴, recando con sé non già l'idea di una supremazia assoluta ma l'esigenza di perseguire la soluzione che possa contribuire, rispetto ad altre e considerando eventuali interessi concomitanti o confliggenti, a predisporre le condizioni migliori tra quelle concretamente perseguibili⁵⁵, avendo come fine il benessere del *child*, di cui all'art. 3 della stessa Convenzione⁵⁶.

In questa logica viene in rilievo il monito a non considerare il superiore interesse del minore come un principio “tiranno”⁵⁷, tenendo diversamente presente che «il diritto è sempre temperamento di interessi» e che, nella specifica dimensione che ci occupa, «il minore non è un

⁴⁹ R. AMAGLIANI, *La nuova disciplina della filiazione (etichette, formule magiche e principi nel diritto di famiglia)*, in *Giust. civ.*, 2018, p. 1035 s.

⁵⁰ R. AMAGLIANI, *ult. cit.*, p. 1032.

⁵¹ La dottrina più attenta evidenzia come l'interesse del minore, pur dotato di assoluta pregnanza valoriale, venga di fatto considerato come una formula capace di risolvere di per sé qualsiasi questione che abbia attinenza con i minori. Ad esempio L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, cit., p. 86 parla di concetto dotato di «valore taumaturgico».

⁵² L. LENTI, *ult. cit.*, p. 87.

⁵³ U. C. BASSET, *L'interesse del minore: le nuove sfide d'un concetto vago e magari antipatico*, in M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, cit., p. 5.

⁵⁴ L. LENTI, *ult. cit.*, p. 89.

⁵⁵ D'altro canto la non superiorità assoluta dell'interesse del minore può desumersi dall'ulteriore circostanza che la stessa Corte costituzionale ne ammette il bilanciamento.

⁵⁶ V. SCALISI, cit., p. 413 s. «il tutto nel quadro di un apprezzamento di insieme “contestualizzato” che tenga conto della capacità e inclinazioni naturali dello stesso minore, delle sue aspirazioni ed opinioni, della sua libertà di autodeterminazione e decisionale, delle relazioni familiari e dei correlativi legami affettivi, come pure di ogni altra circostanza di tempo e di luogo comunque riflettentesi, nel presente e in futuro, sulla sua condizione. Di qui la necessaria relatività del principio».

⁵⁷ V. SCALISI, cit., p. 430.

atomo isolato, che possa immaginarsi staccato e scisso dal complessivo sistema di relazioni che a mo' di rete lo rendono partecipe di tutta una serie di legami esistenziali significativi⁵⁸.

Ne deriva che «la posizione del minore deve essere messa a sistema con le ulteriori posizioni in gioco»⁵⁹, potenzialmente confliggenti, come confliggenti possono essere i diritti facenti capo allo stesso minore⁶⁰ se letti con la lente del suo migliore interesse. Basti pensare, in questa logica, alle ipotesi nelle quali viene sacrificato il diritto di ascolto perché contrario all'interesse del minore; o, ancora, ai casi in cui a cedere è il diritto alla bigenitorialità⁶¹ o quello di potere crescere nella propria famiglia⁶².

L'interesse diviene pertanto criterio ermeneutico prevalente per gli interpreti⁶³. La valutazione, operata caso per caso, diviene nei fatti giustizia del caso concreto. In altre parole, sarebbe demandato ai giudici il delicato compito di attribuire concretezza alla formula.

Due obiezioni: l'una attiene all'effettività della tutela del minore, l'altra alla certezza del diritto.

Se, come opportunamente osservato «ciascun minore ha il diritto primario a che ogni adulto, che abbia qualche genere di responsabilità verso di lui, agisca nel suo specifico e individuale interesse»⁶⁴, non può non comprendersi che oltre al genitore ed al giudice altri sono gli attori di questo così delicato processo, gli educatori/responsabili.

Il giudice, pur dotato di spiccata sensibilità ed opportunamente coadiuvato⁶⁵, arriva quasi sempre in un momento nel quale non è per nulla facile creare realmente le condizioni di benessere per il minore⁶⁶.

D'altro canto lo Stato «protegge l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo» e gli interventi legislativi, a vari livelli, lo dimostrano. Lo fa anche (o soprattutto) con l'istruzione (e l'educazione)⁶⁷.

⁵⁸ V. SCALISI, cit., p. 431 s. La naturale conseguenza è che la struttura dei rapporti tra gli interessi in gioco non risulterebbe di natura piramidale ma si configurerebbe piuttosto come una raggiera, con al centro il minore ed i suoi *best interest(s)*.

⁵⁹ C. GARLATTI, cit., p.48.

⁶⁰ Sul rapporto tra diritti ed interessi del minore, cfr. L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, cit., p. 98 s.

⁶¹ Sul rapporto tra diritto alla bigenitorialità ed interesse del minore, cfr. G. COSCO, *La pandemia e l'interesse del minore*, in *Giur. it.*, 2021, p. 841 s.

⁶² E. QUADRI, *Una riflessione su "l'interesse del minore e il suo diritto a crescere in famiglia*, in M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, cit., p. 261 ss.

⁶³ L. LENTI, *ult. cit.*, p. 87.

⁶⁴ L. LENTI, *ult. cit.*, p. 97.

⁶⁵ Ci si riferisce, in particolare, all'attività svolta dai Tribunali per i Minorenni ed alle professionalità coinvolte nel delicato processo decisionale che riguarda i minori. L'assetto attuale è però, come è noto, destinato a mutare con la riforma della giustizia che prevede l'istituzione del Tribunale per le persone, la famiglia ed i minorenni. Sul punto v. *infra* par. 7.

⁶⁶ Perseguire l'interesse (superiore) del minore non equivale purtroppo a realizzare per lui condizioni di reale benessere ma individuare (e perseguire con gli strumenti dei quali si dispone) la miglior soluzione possibile.

⁶⁷ Basti pensare, in questa logica, alla legge 20 agosto 2019, n. 92 di introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. Nelle linee guida per l'insegnamento della disciplina (allegato A) si legge che «La Legge, ponendo a fondamento dell'educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di

Il secondo profilo è legato all'inevitabile rischio di incertezza che ne deriva, bilanciabile probabilmente solo con un (ri)equilibrio di ruoli.

Se «l'odierno diritto è sempre meno legale ed è affidato in buona parte alla interpretazione giudiziale e dottrinale⁶⁸ ed «alla attività interpretativa ha nociuto l'idea che l'interprete del diritto sia anche un produttore di normatività»⁶⁹ è «indispensabile che si ristabilisca, nel momento attuale dello sviluppo dell'ordinamento, un corretto equilibrio tra i formanti»^{70 71} e che la dottrina, pur senza perdere aderenza alla realtà, recuperi la dimensione di un'attività scientifica non legata alla giustizia del caso concreto ma «dedita alla costruzione di categorie ed istituti, così da riguadagnare la carica ispiratrice di modelli di disciplina che tanta positiva influenza ha saputo esercitare sulla legislazione della passata stagione del diritto di famiglia»⁷².

4. Corte europea dei diritti dell'uomo e best interest of the child

L'operazione ermeneutica tesa a dare un contenuto concreto all'interesse del minore si ritiene non possa prescindere dal dialogo con la giurisprudenza della Corte EDU.

Sebbene nella CEDU non vi sia un riferimento specifico al *best interest of the child*⁷³, l'opera della Corte è stata essenziale al fine di delinearne le coordinate, di costruire il principio in via interpretativa⁷⁴, principio che viene ricondotto nell'alveo del diritto di ciascuno al rispetto della propria vita privata, di cui all'art. 8 della Carta.

Ed invero, se il rispetto della vita familiare costituisce il criterio valutativo legale alla cui stregua parametrare le eventuali violazioni, non può tuttavia sfuggire come oggetto di tutela, in questa prospettiva, non sia propriamente l'interesse del minore in quanto singolo ma «il diritto ad un rapporto»⁷⁵, quello di mantenere una relazione affettiva con i propri genitori.

valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. Nell'articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell'immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria».

⁶⁸ P. GROSSI, *Sulla odierna "incertezza" del diritto*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 921.

⁶⁹ A. FALZEA, *Introduzione alle scienze giuridiche, Il concetto del diritto*, Milano, 2008, p. 496.

⁷⁰ R. AMAGLIANI, *La nuova disciplina della filiazione (etichette, formule magiche e principi nel diritto di famiglia)*, cit., p. 1036.

⁷¹ A. C. DI LANDRO, *Best interest of the child e tutela dei minori nel dialogo tra legislazione e giurisprudenza*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, p. 451 ss.

⁷² R. AMAGLIANI, ult. cit., p. 1037.

⁷³ L. LENTI, *L'interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: espansione e trasformismo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 149 s.

⁷⁴ J. LONG, *Il principio dei best interests e la tutela dei minori*, in *questionegiustizia.it*, p. 1.

⁷⁵ L. LENTI, *Diritto della Famiglia*, cit., p. 94.

È, questo, il primo approccio adottato dalla Corte EDU che ancora emerge dalle pronunce: l'interesse del minore assurge in questa dimensione a criterio valutativo dei provvedimenti che limitano i diritti dei genitori alla vita familiare⁷⁶.

La prospettiva adottata sembra quindi più adultocentrica, sebbene il richiamo costante della Corte sia al superiore interesse del minore. Nella sentenza *Luzi c. Italia* del 2019 ad esempio al par. 67 si legge che «per quanto riguarda la vita familiare di un minore esiste attualmente un ampio consenso – anche nel diritto internazionale – intorno all'idea che in tutte le decisioni che riguardano dei minori il loro interesse superiore debba prevalere⁷⁷». La questione sottoposta all'attenzione della Corte riguardava l'esercizio del diritto di visita del padre della minore, impedito da più di 8 anni dall'opposizione della madre.

La Corte sottolinea come un tempo così lungo di lontananza dal padre si ponga in conflitto con l'interesse stesso della minore e riconosce la violazione dell'art. 8 CEDU rispetto alla posizione del padre, per compromissione del diritto alla vita familiare in esso sancito.

A questo approccio da parte della Corte EDU se ne affianca presto un altro: *i best interests* vengono adoperati per rafforzare la tutela dei diritti fondamentali del minore, garantita pertanto, non solo attraverso limiti ai diritti degli adulti ma anche «con operazioni ermeneutiche dirette ad estendere e/o implementare la portata e le potenzialità applicative di determinati diritti del minore»⁷⁸.

Il *best interest* viene utilizzato «non in contrapposizione ai diritti degli adulti e in funzione di mera protezione dei soggetti deboli, ma al contrario per rafforzare la tutela degli stessi diritti fondamentali dei minori»⁷⁹.

Il minore, nell'interpretazione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, gode di un diritto soggettivo a che i suoi *best interest(s)* ricevano “*a primary consideration*”⁸⁰.

Sotto altro profilo, viene tenuta in considerazione la voce del minore nei procedimenti che lo riguardano⁸¹ e data preminente rilevanza al diritto alla bigenitorialità (da collocare anch'esso nel più generale diritto ad un rapporto), messo talvolta in crisi nella sua attuazione dal mancato rispetto delle prescrizioni in tema di diritto di visita. Purtroppo in tal senso sono numerose le pronunce della Corte⁸² che pongono l'accento sul non adeguato supporto dei servizi.

Ancora, con riferimento ai provvedimenti di allontanamento dei minori, si segnala la censura per il mancato sostegno alle famiglie. Nella nota pronuncia *Clemeno c. Italia* del 2008 ad esempio la Corte, nel rilevare la violazione dell'art. 8 CEDU, chiarisce che «nei casi di allontanamento di minori dal nucleo familiare, solo la presenza di circostanze del tutto eccezionali può

⁷⁶ Quali «da restrizione della possibilità del genitore di incontrare il figlio minore, la presa in carico del figlio da parte del servizio pubblico, la privazione della responsabilità parentale del genitore, l'affidamento a terzi del figlio, fino alla stessa dichiarazione dello stato di adottabilità con rescissione definitiva di ogni legame tra genitore e figlio». E. LAMARQUE, *Prima i bambini*, Milano, 2016, p. 93

⁷⁷ Si veda, tra altre, *Neulinger e Shuruk c. Svizzera* [GC], n. 41615/07, § 135, CEDU 2010. Essa sottolinea del resto che, nelle cause in cui sono in gioco questioni di affidamento di minori e di restrizioni del diritto di visita, l'interesse del minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione.

⁷⁸ V. SCALISI, cit., p. 416.

⁷⁹ E. LAMARQUE, cit., p. 94 s.

⁸⁰ J. LONG, cit., *loco cit.*

⁸¹ J. LONG, cit., p. 2.

⁸² V. ad esempio *Santilli c. Italia*, sent. CEDU 17.12.2013, ricorso 51930/10.

condurre all'interruzione di ogni rapporto con la famiglia d'origine, mentre deve essere fatto ogni sforzo per mantenere i legami familiari e per ricostruire, al momento opportuno, la famiglia stessa».

Un monito, quello della Corte EDU, a fornire un concreto supporto alle famiglie, perseguendo il fine del miglior interesse per il minore senza mai perdere di vista il diritto alla vita familiare, che solo circostanze estreme possono indurre a sacrificare in maniera netta.

5. Il “corto circuito” tra esercizio della responsabilità genitoriale e tutela dell'interesse del minore: le ipotesi di decadenza e sospensione

La responsabilità genitoriale, così come introdotta dalla riforma della filiazione, sembra oggi indicare una modalità di gestione del rapporto genitori-figli ispirata alla (preminente) volontà di dare risposta alle esigenze di vita di questi ultimi, sempre più protagonisti (anche) dei processi educativi che li riguardano.

Nella dialettica tra responsabilità genitoriale ed interesse del minore, quest'ultimo emerge non solo come limite all'esercizio della prima ma come parametro di ponderazione degli stessi diritti del minore.

Le riforme attuate nel contesto del diritto di famiglia negli ultimi tre lustri hanno gradualmente contribuito a delineare quell'assetto paidocentrico cui abbiamo già fatto riferimento e che ha costituito la *ratio* ispiratrice delle norme sull'affido condiviso (volte a dare attuazione al diritto alla bigenitorialità); di quelle sulla responsabilità genitoriale e sul relativo esercizio congiunto (finché possibile); di quelle sull'assegnazione della casa familiare (in ragione del mantenimento dell'*habitat*); di quelle dettate in tema di ascolto del minore, sempre più protagonista delle scelte che lo riguardano ma con il limite del suo stesso interesse che può portare alla declinazione in termini opposti di diritto a non essere ascoltato⁸³.

In dimensione fisiologica pertanto il minore gode oggi del diritto ad avere e mantenere un legame affettivo con entrambi i genitori, ad essere educato, istruito, assistito moralmente da entrambi, anche qualora i rapporti tra i genitori dovessero venire meno. Dalla prospettiva del figlio la famiglia (perlomeno in termini di rapporti tra i soggetti che ne fanno parte) è come se non dovesse sciogliersi mai.

Cionondimeno può accadere, nei fatti, che i genitori violino i doveri o tengano comunque condotte pregiudizievoli per i figli minori⁸⁴: può verificarsi quel corto circuito tra esercizio della responsabilità genitoriale e tutela dell'interesse del minore che è alla base delle norme sulla sospensione e decadenza dalla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 330 ss. c.c.; norme poste a tutela dell'interesse del figlio, non già, come vedremo meglio nel prossimo paragrafo, sanzionatorie di condotte connotate da disvalore in sé.

⁸³ G. BALLARINI, *Contenuto e limiti del diritto all'ascolto nel nuovo art. 336-bis c.c.: il legislatore riconosce il diritto del minore a non essere ascoltato*, in *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 841 ss.

⁸⁴ F. TEDIOLI, *Comm. art. 330 c.c.*, in A. ZACCARIA (a cura di) *Commentario breve al diritto della famiglia*, 2016, p. 715; E. LA ROSA, *sub artt. 330 ss.*, in *Commentario cod. civ.*, (diretto da) E. GABRIELLI, *Della famiglia*, (a cura di) G. DI ROSA, II, Milano, 2018, p. 877 ss.

In altre parole, ciò che viene valutato è l'impatto sullo sviluppo del minore, il pregiudizio che patisce e/o potrebbe patire⁸⁵.

L'adozione di provvedimenti di decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 330⁸⁶ e 333⁸⁷ c.c. è ancorata – stante peraltro la rilevanza dell'impatto sulla vita del minore – a dei presupposti, connotati ovviamente da differente gravità.

Per quanto attiene alla decadenza, il giudice dovrà valutare la violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale ed il correlativo grave pregiudizio per il figlio, pregiudizio che «non è soltanto quello che gli causa un danno attuale sul piano psicologico, affettivo, educativo, esistenziale; è anche quello che gli causa un probabile danno futuro, cioè lo espone al forte rischio di subire, proprio in conseguenza dei comportamenti dei genitori, un danno che potrebbe manifestarsi solo in tempo successivo, magari solo nell'età adulta»⁸⁸.

Si tratta con ogni evidenza di una valutazione estremamente delicata che deve tenere conto di tutte le circostanze incidenti *nel caso concreto*⁸⁹.

In conseguenza della pronuncia di decadenza il genitore perde il diritto di partecipare all'educazione, assistenza ed istruzione del figlio, di rappresentarlo, viene escluso per indegnità dalla sua successione, perde il diritto agli alimenti, secondo quanto disposto dall'art. 448 *bis*.

Fondati su una minore gravità del pregiudizio arrecato al figlio, i provvedimenti di cui all'art. 333 c.c., individuati genericamente dal legislatore come “convenienti”, lasciano ovviamente un margine molto ampio al giudice e presentano di contro un limite: la non coercibilità diretta⁹⁰.

Il provvedimento certamente più forte è quello dell'allontanamento del minore dalla casa familiare che dovrebbe costituire l'*extrema ratio* degli interventi a tutela dei minori, che dovrebbero essere per loro natura caratterizzati da gradualità⁹¹.

⁸⁵ In questa dimensione assume infatti rilievo anche il pericolo di danno. Cfr. S. ZACCARIA, *La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata*, in *Studium Iuris*, 2020, p. 270.

⁸⁶ «Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

⁸⁷ «Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330 ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento».

⁸⁸ L. LENTI, *Diritto della famiglia*, cit., p. 986

⁸⁹ La casistica è inevitabilmente varia ed ampia. Cfr. F. TEDIOLI, cit., p. 716.

⁹⁰ L. LENTI, *Diritto della Famiglia*, cit., p. 992.

⁹¹ E. QUADRI, *L'interesse del minore e il suo interesse a crescere in famiglia*, in M. BIANCA (a cura di), cit., p. 263 «Famiglia da promuovere, quindi, nella sua funzionalità e comunque da salvaguardare, nelle situazioni di difficoltà (e, forse, soprattutto in esse), nelle sue residue potenzialità formative. Di qui, quella gradualità degli eventuali interventi a salvaguardia dell'interesse del minore, la quale non può che costituire la prospettiva da privilegiare: gradualità che, nell'imporre, in prima battuta, come doverosi adeguati interventi di sostegno e di aiuto nei riguardi, appunto, della famiglia di origine, ha finito, purtroppo, col dover fin qui fare i conti, pare inutile nascondere trattandosi di questione anche troppo nota, con la concordemente lamentata inadeguatezza dei mezzi economici concretamente disponibili a tal fine».

6. *Uno sguardo specifico alla tutela dei minori inseriti in contesti di criminalità organizzata*

Le considerazioni sin qui svolte in merito alla portata della responsabilità genitoriale, ed in particolare al diritto-dovere di educare, nonché al “corto circuito” con la tutela dell’interesse del minore, si connotano di ulteriore rilevante significato con riferimento ai contesti di criminalità organizzata, nei quali, purtroppo, la delinquenza si alimenta di legami familiari ed i minori vengono spesso coinvolti, già in età scolare, in attività di tipo criminoso o comunque “educati” in un contesto di disvalori.

Ciò che viene in risalto è l’esigenza di valutare il grave pregiudizio arrecato ai minori da un’educazione contraria al rispetto dei valori propri della civile convivenza⁹².

In questa dimensione il superiore interesse del minore non può che tradursi nel diritto ad un’educazione responsabile, conforme (perlomeno) ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale; al di sotto di tale soglia valoriale minima non può ritenersi garantito un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore stesso.

Ecco allora che una valutazione in termini di effettivo interesse del minore vede cedere altri suoi diritti fondamentali: quello alla (bi)genitorialità, quello di crescere nella propria famiglia.

Appare sul punto necessaria una precisazione: ad essere sanzionata non è la condotta del genitore in sé – certamente connotata a livello sociale da disvalore – quanto l’incidenza che la trasmissione di una linea educativa criminale ha sull’equilibrio di un figlio; la valutazione si incentra sul grave pregiudizio attuale e futuro che viene arrecato al minore.

In questo solco si pone l’attività svolta dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria⁹³ che ha adottato diversi provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale ex art. 330 ss. c.c. e di allontanamento del minore dal nucleo familiare (di ‘ndrangheta) di appartenenza, non già attuando una sostituzione dello Stato ai genitori nel compito educativo, bensì intervenendo in situazioni nelle quali sussistono i presupposti applicativi dei provvedimenti citati⁹⁴: il

⁹² A. ZACCARIA, *La tutela dei minori nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata*, cit., p. 270.

⁹³ Il riferimento è al c.d. metodo Di Bella (dal nome del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria cui si deve l’iniziativa e che oggi è in servizio, nel medesimo ruolo, a Catania, ove sta applicando lo stesso metodo) ed al Protocollo *Liberi di scegliere*.

⁹⁴ Sul punto, chiarisce il Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria (8.3.2016) che i dati esposti «non si sono riportati per far abbattere sulle figure genitoriali una sorta di stigma sociale quale conseguenza delle vicende giudiziarie, ma soltanto per affermare che il contesto educativo in cui il minore si trova è, non solo in prospettiva, ma nell’attualità della situazione di vita del ragazzo, decisivo nella produzione di marcate distorsioni preoccupanti e di rilevanza tale da compromettere, se non contrastate, in modo decisivo il suo sviluppo». Si tratta con evidenza di comportamenti di cui in questa sede (e cioè nell’ottica esclusiva del preminente interesse di tutela del minore) non rileva definire i connotati e i livelli di intenzionalità, apparendo sufficiente e necessario valutarne l’obiettivo carattere pregiudizievole per la crescita e corretta educazione del minore, avviato proprio da questi modelli educativi, e non da altro, a un futuro improntato all’illegalità: futuro che potrebbe essere già nell’attualità della situazione di vita del ragazzo che è stato destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 341 bis del codice penale. Al di là della ricognizione del titolo di reato, nel solco delle osservazioni sopra sviluppate è di rilievo assoluto – e trascendente la qualificazione penale del fatto – la circostanza che l’episodio ha la sua scaturigine dalle offese portate dal minore alla figlia di un testimone di giustizia, bollato come “infame” secondo la migliore, e contemporaneamente migliore, tradizione di mafia. Parimenti, sintomatiche dell’introiezione di una cultura mafiosa, che distorce il rapporto con i rappresentanti delle Istituzioni, appare l’espressione indirizzata (“Cani da guardia”) nella medesima

diretto coinvolgimento dei minori negli affari illeciti della famiglia; l'indottrinamento all'uso delle armi; l'induzione all'abbandono scolastico; la latitanza di entrambi i genitori⁹⁵.

I provvedimenti assunti dal Tribunale di Reggio Calabria, non esenti da critiche nella misura in cui hanno ingenerato nell'opinione pubblica l'impressione che i genitori di 'ndrangheta venissero puniti perché appartenenti al mondo della criminalità e non giudicati in ragione dell'esercizio della propria responsabilità genitoriale, si fondano su una lettura degli artt. 330 ss. c.c. alla luce dei diritti costituzionalmente garantiti in particolare agli artt. 2, 30 e 31 Cost. nonché sulla normativa pattizia internazionale, in primo luogo la già citata Convenzione di New York.

L'iter argomentativo seguito sembra articolarsi in 4 fasi:

1. il riferimento a quel contenuto minimo educativo che individua nel rispetto dei valori fondamentali dello Stato la soglia al di sotto della quale non è dato scendere, sia pure nell'ambito di un'attività educativa che nella normalità è altrimenti libera;

2. la conseguente interpretazione degli artt. 330 e 333 c.c. alla luce della nostra costituzione. In questa dimensione viene in rilievo l'individuazione di soluzioni alla luce dei principi costituzionali operata – come nel caso di specie – (anche) dal formante giurisprudenziale;

3. l'unicità di ciascun caso;

4. l'esigenza di concretizzazione del superiore interesse del minore che, in questa dimensione, si configura sempre più come il “migliore” interesse perseguibile considerando le circostanze concrete e ponderando gli stessi diritti fondamentali del minore. Nessuno può negare che l'interesse superiore del minore dovrebbe estrinsecarsi nel vivere nella propria famiglia, nel mantenere rapporti affettivi stabili con i componenti della stessa, nel non essere sradicato dal proprio *habitat*; di contro, alla stessa stregua, se quello stesso minore evidenzia un'adesione (ancorché inconsapevole) ai disvalori della criminalità organizzata, correndo il rischio concreto di una compromissione della propria vita futura, non può non intervenire un sistema di supporto da parte dell'ordinamento. Sarebbe dunque auspicabile che tale intervento si ponesse in una dimensione temporale di mezzo tra l'emersione della criticità educativa ed il provvedimento di sospensione o decadenza dalla responsabilità, in ossequio a quel dovere di protezione della persona⁹⁶, specialmente se vulnerabile come il minore, di cui l'ordinamento nel suo complesso si fa carico.

situazione al personale del Commissariato P.S. di Gioia Tauro(...)... È agevole, pertanto, rilevare come il fatto appare espressione immediata e assolutamente convincente della personale adesione del minore ai valori negativi di cui si è detto e vale a confermare, ove fosse ancora necessario, l'efficacia in negativo del sistema educativo su cui si vuole intervenire. Quanto osservato legittima le conclusioni che seguono. Il comportamento di C. G. e A. M. G. si traduce in una palese e grave violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale, con correlato pregiudizio all'integrità psico-fisica del figlio minore, e legittima – d'urgenza e inaudita altera parte – l'adozione di interventi proporzionati alla dimensione delle esigenze di tutela ravvisabili nella posizione del ragazzo. Non vi è dubbio che G.C. e A. M. G. abbiano palesato gravissime lacune educative, non essendo stati in grado di offrire al figlio minore, dei parametri normativi idonei a preservarlo dai rischi connessi alla trasgressione dei valori sociali e morali (e, dunque, legali) condivisi».

⁹⁵ A. ZACCARIA, cit., p. 272.

⁹⁶ S. CICCARELLO, *Dovere di protezione e valore della persona*, Milano, 1988, *passim*.

7. *Interesse del minore e Tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia: qualche spunto di riflessione de iure condendo*

Come è noto, la competenza in tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale e adozione dei provvedimenti convenienti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. è *oggi* attribuita al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del minore o del luogo dove il minore risiede effettivamente in modo stabile.

Una scelta, quella del legislatore, dettata con ogni evidenza dalla volontà di dare attuazione – in sede giurisdizionale – all'esigenza di tutelare il minore avverso condotte dei propri genitori atte ad arrecare danno al suo equilibrato sviluppo psicofisico.

Ad ulteriore garanzia della delicata posizione del minore, il sistema è stato basato su due principi cardine: collegialità⁹⁷ e multidisciplinarietà, ritenuti necessari negli interventi che riguardano i minorenni. Se però tra i genitori è in corso un giudizio di separazione o divorzio, sulla base di quanto disposto dall'art. 38 disp. cod. civ., così come modificato dal d.lgs. 154/2013, la competenza diviene del giudice ordinario. Si tratta, come è noto, di una disposizione che sancisce una *vis attractiva*⁹⁸ da parte del Tribunale ordinario che, investito di un giudizio riguardante la crisi familiare, si trova a pronunciarsi anche su questioni riservate al giudice specializzato, tra le quali la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Sul punto ha avuto modo di esprimersi in più occasioni la Suprema Corte, evidenziando come la concentrazione delle tutele serva (anche) a scongiurare il rischio della proposizione di azioni volte solo «a paralizzare l'efficacia di statuizioni non gradite»⁹⁹. Se pertanto, nella lettura della Corte la concentrazione serve a realizzare l'interesse del minore, tuttavia è stato evidenziato come «tra il diritto e il tempo del minore si gioca una partita a scacchi(...) il tempo scorre inesorabilmente e inevitabilmente e con il tempo la vita di un minore per definizione in difficoltà, in quanto coinvolto in una situazione di conflitto genitoriale e familiare»¹⁰⁰.

Purtroppo da questo punto di vista il giudizio ordinario ha dimostrato di offrire (perlomeno in termini di durata) qualche garanzia in meno.

Oggi, come è noto, è in atto una riforma complessiva della giustizia nel contesto della quale occupa un ruolo importante l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Il disegno di legge: S. 1662. – «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», già approvato dal Senato nel settembre scorso, è ora all'esame della competente Commissione della Camera.

⁹⁷ Allo stato infatti i provvedimenti relativi alla decadenza dalla responsabilità e quelli di cui all'art. 333 c.c. vengono assunti da un collegio composto da due giudici togati e due onorari.

⁹⁸ F. DANOVI, *Responsabilità genitoriale e regolamento di competenza: partita a scacchi tra il diritto e il tempo del minore*, in *Fam. Dir.*, 2020, p. 358.

⁹⁹ Cfr. Cass. civ. sez., VI, 30 gennaio 2020 n. 2073, in *Fam. dir.*, 2020, 354, con nota di F. DANOVI, cit.

¹⁰⁰ F. DANOVI, cit., p. 361.

Il testo sin qui approvato prevede che il Tribunale per i minorenni sia sostituito dal «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, prevedendo che la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte d'appello o di sezione di corte d'appello e che le sezioni circondariali siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario.

Alle sezioni circondariali (in composizione monocratica) del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie verrebbero assegnate le competenze che l'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie attribuiscono oggi al tribunale, con la conseguenza che a giudicare su materie di particolare rilevanza per la vita del minore, quali appunto quelle relative a decadenza e sospensione della responsabilità genitoriale non sarà più un collegio composto da giudici togati ed onorari bensì un unico giudice. Questa è una delle scelte che ha generato maggiori reazioni da parte degli operatori del settore "infanzia"¹⁰¹, preoccupati delle ripercussioni che ciò potrà avere in termini di tutela effettiva per i minori.

8. *Le liti transfrontaliere tra genitori ed il nuovo regolamento 2019/1111*

E' certamente frequente oggi che le coppie siano composte da soggetti aventi nazionalità diversa, provenienti da Paesi (e culture) tra loro anche assai lontane.

Ciò che nel momento fisiologico di svolgimento del rapporto costituisce un valore aggiunto, anche per i figli, spesso si trasforma, con sorprendente cambio di passo, in un *boomerang* (relazionale e giuridico).

Non è affatto raro che, al momento dell'entrata in crisi del rapporto di coppia, uno dei genitori ritenga più opportuno fare rientro (o comunque raggiungere *la propria famiglia*) nello Stato di origine, portando spesso con sé i propri figli, anche in mancanza di accordo. È accaduto (purtroppo) molte, troppe volte.

Ne segue quasi sempre il tentativo di ottenere, nel "proprio" Stato, provvedimenti di affidamento che le autorità giudiziarie non dovrebbero poter concedere.

Le questioni relative all'affidamento, all'eventuale diritto di visita, all'esercizio della responsabilità genitoriale sono infatti di competenza del giudice del luogo di residenza stabile del minore.

È pertanto indispensabile che siano disposizioni sovranazionali a regolamentare la materia. Il primo riferimento è alla Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori¹⁰² ed alla Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, firmata a Lussemburgo il 20 maggio del 1980.

¹⁰¹ A pronunciarsi a favore del Tribunale della famiglia purché collegiale e non monocratico è stata ad esempio il Garante dell'infanzia Garlatti.

¹⁰² ...il cui articolo 1 così dispone «La presente Convenzione ha come fine: a) di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente; b) di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti».

Per i Paesi dell'Unione Europea ulteriore riferimento normativo si rinviene nel regolamento 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che dall' 1 agosto 2022 verrà sostituito dal regolamento 2019/1111.

Giudice competente rimane quello di abituale residenza del minore, valutata anche alla luce della sua integrazione nell'ambiente sociale e familiare, nonché scolastico¹⁰³.

Si tende a preservare l'equilibrio del minore ripristinando, attraverso le norme sovranazionali, la situazione esistente prima che si verificasse un atto (la sottrazione), certamente non giustificabile salvo che, come previsto dall'art. 13 della Convenzione dell'Aja, cui lo stesso regolamento UE rinvia, non vi sia un fondato rischio che il minore, in ragione del suo rientro, venga esposto a pericoli fisici o psichici o possa trovarsi in situazioni intollerabili.

In altre parole, anche in questo contesto, ciò che prevale è l'esigenza di garantire la massima tutela (possibile) al minore, valutando le circostanze del singolo caso concreto.

Dall'agosto del prossimo anno il regolamento 2003/2201 verrà sostituito dal nuovo regolamento 2019/1111, già titolato in modo emblematico come «relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori».

Sembra emergere un'attenzione specifica (e più mirata) alla delicata questione della sottrazione internazionale dei minori, forse in ragione dell'elevato numero di casi registrato negli ultimi anni¹⁰⁴.

In questa logica, di particolare rilievo appaiono le modifiche apportate dall'art. 29 del nuovo regolamento in tema di *procedura successiva al diniego del ritorno del minore ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera b), e dell'articolo 13, secondo comma, della convenzione dell'Aja del 1980*.

L'eventuale decisione emessa dal giudice dello "Stato rifugio" sul diniego di ritorno, trasmessa al giudice del luogo di residenza abituale del minore, è destinata a cedere (solo) di fronte ad una decisione di merito del secondo nell'ambito di un più ampio procedimento relativo a responsabilità genitoriale e affidamento.

9. Qualche breve osservazione di sintesi

Il quadro sin qui delineato, pur non esaustivo del novero di ipotesi nelle quali nel nostro ordinamento viene il rilievo l'interesse del minore¹⁰⁵, fornisce comunque alcuni spunti di riflessione:

¹⁰³ L. LENTI, *Diritto della famiglia*, cit., p. 944.

¹⁰⁴ Uno dei casi più recenti è quello del piccolo Eitan, rimasto orfano in seguito alla tragedia del Mottarone e conteso tra la zia paterna – nominata tutore legale – e il nonno materno che, giunto in Italia da Israele per stare vicino al nipote, in realtà lo rapisce portandolo con sé a Tel Aviv e tentando di ottenerne l'affidamento. In primo grado il tribunale israeliano rigetta la richiesta disponendo il rientro del minore in Italia. Avverso tale sentenza viene proposto ricorso presso il tribunale distrettuale di Tel Aviv, ricorso che viene respinto. Il caso arriva alla Corte Suprema che, in attuazione di quanto disposto dalla Convenzione dell'Aja, si pronuncia a favore dell'immediato rientro in Italia: il minore è stato rapito, la sua residenza abituale, sin dalla nascita, è sempre stata in Italia, non è stato in alcun modo provato che il rientro potrebbe provocare al bambino danni fisici o psichici.

¹⁰⁵ L'analisi svolta è stata infatti concentrata sul rapporto tra esercizio della responsabilità ed interesse del minore; non hanno in questa sede trovato spazio tematiche altre che pure presentano assoluto rilievo nella logica del *best*

1. un primo dato, certamente positivo, è che oggi l'ordinamento accorda uno spazio rilevante alla tutela dei minori. La riforma della filiazione ha di certo responsabilizzato maggiormente i genitori, chiamati ad assolvere ad un compito sempre più delicato (anche) in ragione dei mutamenti intervenuti a livello sociale. La *sedes materiae*, la declinazione in termini di responsabilità dei diritti-doveri dei genitori, l'accento posto sul profilo morale dell'assistenza di cui all'art. 315 *bis* c.c., ne costituiscono tangibile prova;

2. sotto altro profilo si percepisce l'esigenza che l'interesse del minore – valutato in questa dimensione come *il migliore possibile* – permei di sé la dialettica famiglia/Stato, non già come influenza del secondo sulla prima nel delicato esercizio della responsabilità genitoriale ma come supporto concreto. Lo Stato assume il compito di affiancare le famiglie nella fase di formazione dei minori e di intervenire nel caso di disfunzioni. Le pronunce della Corte EDU in questa dimensione dovrebbero fare riflettere un po' di più;

3. a livello sovranazionale, le questioni relative all'incontro/scontro all'interno di nuclei familiari multiculturali, hanno formato oggetto, come detto, di interventi da parte del legislatore europeo, nella consapevolezza che a pagare il prezzo maggiore sono pur sempre i minori;

4. collegata a tutto ciò vi è la riforma della giustizia; segnatamente, per quanto rileva in questa sede, l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia, se da un lato risponde ad esigenze di efficienza (in ragione soprattutto del principio di uniformità del rito) e di maggiore tutela (nella misura in cui evita che la molteplicità dei riti porti a vuoti nella tutela stessa), sotto altro profilo rischia forse di penalizzare proprio i soggetti più vulnerabili, ossia i minori che vivono in condizioni di disagio (spesso estremo).

In questa logica, perlomeno rispetto alle questioni più delicate – pronunce di decadenza dalla responsabilità, allontanamento del minore dalla casa familiare – sarebbe forse auspicabile una riflessione ulteriore che, pur volgendo lo sguardo in avanti, non disperda il patrimonio sin qui acquisito proprio in termini di garanzia del (centrale) interesse del minore.

interest. Si pensi, ad esempio, al tema del riconoscimento dei figli, alla maternità surrogata, all'adozione. L'elenco potrebbe invero proseguire.